
CAPITOLO TERZO.

IL FEUDO E LA GIURISPRUDENZA FEUDALE SICILIANA

1. Alcune teoriche sul feudo in Sicilia: i capitoli *Volentes* o *Si aliquem*. —
2. Effetti di questi Capitoli sulla natura dell'istituto feudale. — 3. L'indipendenza dei baroni siciliani nel diritto pubblico dell'Isola: osservazioni.

1. Nel secolo XVIII il feudo, come istituto giuridico, e il diritto feudale presentavano alcuni tratti abbastanza diversi nei regni di Napoli e di Sicilia, nonostante che entrambi avessero una struttura politico-sociale presso a poco identica. Questa diversità era sorta e s'era sviluppata nei tempi posteriori alla rivoluzione del Vespro, che, spezzando disgraziatamente l'unità della bella Monarchia creata dai Normanni, era stata perniciosa allo sviluppo morale, politico ed economico dei due paesi. Ora, allorché essi, conservando ciascuno le proprie istituzioni, nel 1734 si ricongiunsero nella persona di Carlo di Borbone, quella diversità assunse maggior appariscenza; e risaltarono inoltre gli effetti a cui portavano, sia teoricamente che praticamente, i particolari caratteri che il diritto e la tradizione giuridica conferivano al feudo in Sicilia.

E qui, prima d'ogni altra cosa, non sarà inutile accennare ad un'opinione, che fu molto accreditata presso giuristi e pubblicisti isolani nel Settecento. Essa riguarda l'origine del feudalesimo in Sicilia, origine che si pretendeva far risalire, anzicchè alla Conquista normanna, al principio del secolo IX, quando un alto funzionario bizantino di nome Maniace, volendo impa-

dronirsi dell'Isola affidata al suo governo dalla Corte di Costantinopoli, comprava l'appoggio dei potenti a prezzo di larghe concessioni di terre. Questa opinione, fondata su dati fantastici, era stata per la prima volta avanzata e sostenuta da un feudista messinese, vissuto nella prima metà del Cinquecento, dal famoso Pietro de Gregorio¹, le cui dottrine antiregaliste furono sempre molto accette, come vedremo, al baronaggio siciliano. E aveva fatto fortuna, tanto vero ch'essa, sul finire del secolo XVIII, fu accolta perfino da uno scrittore tutt'altro che tenero del baronaggio, vale a dire dal Dragonetti, che credette di avvalorarla appoggiandola ad un passo della Cronaca di Abulfeda, non molto tempo prima edita per la prima volta da Giambattista Caruso². Senonché questa e simili argomentazioni, non suffragate da elementi scientifici, furono relegate da Rosario Gregorio, in quello stesso giro di tempo, fra « i racconti favolosi »³; e in tal guisa restò senza fondamento il presupposto che il sistema feudale fosse in Sicilia cronologicamente anteriore al forte regime monarchico, instaurato da Ruggero II e perfezionato da Federico II.

Certo non era questo il titolo, che avrebbe impresso particolari caratteristiche al feudo siciliano; se mai questo titolo poteva blandire, come effettivamente blandì, la boria dell'alta nobiltà. È necessario quindi risalire al valore giuridico, che si era soliti assegnare all'istituto feudale; e allora non si può nascondere com'esso nei secoli trascorsi avesse subito non lievi alterazioni e come in conseguenza ne fosse rimasto offeso lo spirito delle più antiche costituzioni del Regno.

Che al tempo dei Normanni e degli Svevi i feudi fossero inalienabili, lo comprovano le costituzioni *Scire volumus* di Rug-

¹ P. DE GREGORIO, *De concessione feudi tractatus cum additionibus Garsiae Mastrelli* (Panormi, MDXCVIII), p. 1, quaestio I. Sul De Gregorio, cfr. V. LA MANTIA, *Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia* (Palermo, 1866-1874), vol. II, p. 71.

² DRAGONETTI, *op. cit.*, c. VII, n. 22. V. il passo del cronista summentovato: ISMAELIS ABULFEDA, *Annales Moslemici*, ad ann. Egrirae 336, in G. B. CARUSO, *Bibl. hist. Sicul.*, t. I, p. 40.

³ R. GREGORIO, *Considerazioni sulla storia di Sicilia* (Palermo, 1853), d. I, c. 2. Cfr. D. ORLANDO, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e Diritto pubblico* (Palermo, 1847), pp. 32 sgg.

gero II¹ e *Constitutiones divae memoriae* di Federico II². Ma nel 1289 Federico III d'Aragona emise il famoso e tanto discusso capitolo *Volentes*, col quale stabilì che i feudi, salvo alcune insignificanti restrizioni, si potessero liberamente alienare dai legittimi possessori³. Così facendo, egli non sentì affatto di alterare la natura giuridica dei feudi. Sperò invece di adescare il baronaggio, fattosi prepotente e riottoso, con la solleticante prospettiva della libera circolazione dei feudi, e di sospingerlo per via indiretta al fallimento economico: disfarsi dei feudi e dilapidarne l'equivalente pecuniario sarebbe stata per i baroni, secondo il buon re, tutta una cosa.

Non meno anormale era poi il sistema che si adottava circa la successione e la reversibilità dei feudi. È noto come in Sicilia esistessero, nei primi tempi della Monarchia, feudi regoli e feudi secondo il diritto longobardo, cioè passibili di suddivisioni e feudi secondo il diritto franco, cioè non suscettibili di divisioni⁴. Per porre un freno agli abusi incipienti e prevenirne gli altri, l'imperatore Federico II emanò opportune e dettagliate norme intorno alla successione feudale con le due costutuzioni *In aliquibus* e *De successione nobilium in feudis*⁵. Ma, più tardi, re Giacomo d'Aragona, volendo maggiormente assicurarsi il favore dei baroni, imitò ciò che, per fini politici, il re Onorio IV aveva promulgato a vantaggio della nobiltà napoletana: in una parola, col non men famoso capitolo *Si aliquem*, confermato di poi da Federico III, estese la successione feudale « usque ad trinopotem », ossia fino al sesto grado in linea collaterale⁶. Fatto sta che, mentre le disposizioni ponti-

¹ *Constitutiones Regni Siciliae*, ed. Carcani, l. III, t. 1; v. P. AREZZO, *L'alienazione dei feudi o titoli del Napolitano e in Sicilia*, in « Circolo giuridico », 1913.

² *Constitutiones* cit., ibid.

³ *Capitula Regni Siciliae* cit., t. I, p. 60: Regis Friderici Cap. 28: « Tenentes feuda a Regia Curia [possint] ea pignorarare, alienare, legare, abeque permissione consuetudinis nostrae, in personam digniorem vel aeque dignam, praeterquam in ecclesias vel ecclesiasticas personas ». Era soltanto riservato al re il diritto di prelazione entro un mese.

⁴ ORLANDO, *op. cit.*, pp. 206-7.

⁵ *Constitutiones Regni Siciliae*, cit., l. III, tt. 26 e 27.

⁶ *Capitula Regni Siciliae* cit., t. I, p. 21: Regis Jacobi Cap. 23, o *Ibidem*, p. 62: Regis Friderici Cap. 30; cfr. A. VISCONTI, *Del feudo e della successione feudale*, in « Rivista di Diritto privato », XVIII (1940).

ficie venivano presto abrogate dalla ridesta autorità regia nel Mezzogiorno d'Italia — ove la successione feudale soltanto nel 1536 fu estesa fino al quarto e nel 1666 fino al quinto grado¹ — in Sicilia, al contrario, esse vennero inserite nei Capitoli del Regno e conseguivano pieno e fermo vigore di legge².

2. I baroni considerarono quanto avevano ottenuto coi capitoli *Volentes* e *Si aliquem* come il più prezioso privilegio della feudalità siciliana, e lo difesero energicamente in ogni tempo. E non avevano torto, perché non erano pochi né lievi i vantaggi che ne avevano ricavato. In forza del primo Capitolo, il feudo si trasformava su per giù in allodio, onde si alterava non solo il carattere del possesso feudale, ma implicitamente anche il rapporto di vassallaggio da parte dei baroni verso il monarca, rapporto che diveniva sostanzialmente più debole. Col secondo Capitolo, i diritti del fisco si trovarono seriamente compromessi. Già, per essere prevalsa l'interpretazione ad esso data dal vecchio feudista De Perno, il sesto grado, a cui era stata estesa la successione feudale, in pratica venne inteso non soltanto in linea discendente, ma anche in quella ascendente³. In tal senso, i casi di reversibilità di feudi al fisco, per mancanza di legittimi successori, si ridussero addirittura a una lustra. Eppure, come se tutto questo fosse stato poco, nel 1747, quando in ogni Stato d'Europa ferveva l'opera di restaurazione dei diritti sovrani, inconsideratamente alienati o manomessi nei secoli passati, i baroni siciliani chiedevano a Carlo di Borbone che « nel Regno di Sicilia ultra pharum la

¹ G. GHIMALDI, *Storia delle leggi e magistrati del Regno di Napoli* (Ivi, 1749-1774), vol. VI, p. 198 e vol. XI, p. 70. Per la estensione dei gradi di successione feudale nel Regno di Napoli, v. A. PERTILE, *Storia del Diritto italiano* (Torino, 1893 e 1900), vol. IV: *Storia del diritto privato*, p. 141, n. 7.

² S. SIMONETTI, *Consulta unilitata al Sovrano per i feudi della Sicilia*, in PECCHIA, *op. cit.*, vol. IV, p. 49.

³ G. DE PERNO, *Verissimi interpretis XXIV consilia pheadalia... super duobus huius Regni Siciliae capitulis, quorum alterum incipit: « Si aliquem », alterum vero « Volentes » ecc.* (Messano, MDXXXVII), v. *comm. in Cap. « Si aliquem »*: « Videtur hic loqui de successione majorum transversalium ad minores: idest sicut majores patris, ita patris succedant nepotibus, et sic eodem ordine scilicet pari ».

successione feudale fosse stata ampliata insino al settimo grado inclusive¹ ».

La risposta fu evasiva; non pertanto la portata dei due Capitoli continuò a restare grandissima sia per il loro valore intrinseco, sia per le illazioni che più o meno arbitrariamente se n'erano dedotte. Derivava, in parte, da essi quel principio, così accetto al baronaggio, secondo cui l'indipendenza e la libertà, per le quali i feudatari avevano altrove ininterrottamente lottato senza poterle conseguire mai del tutto, in Sicilia costituivano, in fondo, un'antica prerogativa, ch'era stata riconosciuta, più che conferita, dallo stesso potere regio e posta a fondamento dello Stato.

Non mancarono altri sostegni a tali speciose argomentazioni. Si disse che le truppe, con le quali il conte Ruggero aveva cacciato i Musulmani dalla Sicilia, non furono composte da mercenari, bensì da suoi amici e compagni d'arme: insieme essi vissero le fatiche della guerra e in comune ne sostennero le spese, alle quali non avrebbe assolutamente potuto far fronte il solo capo, la cui povertà era a tutti notoria. E quando la conquista fu un fatto compiuto, più che di concessione, si trattò d'una amichevole ripartizione di terre, dato che non ad una retribuzione qualsiasi avevano diritto coloro ch'erano stati i commilitoni del Conte, bensì a partecipare ai frutti stessi della vittoria conseguita². Da tali premesse era agevole dedurre, con procedimento sillogistico, non soltanto conseguenze come quelle che staremo per ricordare, ma anche inserirle nel diritto pubblico dell'Isola: in primo luogo, nelle sue primissime origini, l'investitura feudale era stata in Sicilia il riconoscimento dei servizi prestati da coloro che avevano militato, senza soldo e a proprie spese, sotto le bandiere dei fondatori della Monarchia; secondariamente la stessa investitura non implicava un *dominium eminens* del principe sul feudo, ma piuttosto un *condominium* fra questi e il feudatario.

¹ S. SIMONETTI, *Voto per la successione obliqua nei feudi della Sicilia* [1785], in PECCHIA, *op. cit.*, vol. IV, pp. 262 sgg.

² v. a proposito E. PONTIERI, *Aspetti e tendenze dell'assolutismo napoletano*, estr. dalla « Rivista stor. ital. », S. IV, vol. V (1934), p. 14.

Confortare asserzioni e deduzioni siffatte con l'autorità di testimonianze storiche della Conquista normanna, non era difficile. La Cronaca di Goffredo Malaterra, alla quale si fece volentieri ricorso, offriva agli avidi spigolatori numerosi brani attestanti la triste povertà del primo Conte di Sicilia durante le sue prime armi nell'Italia meridionale e in Sicilia; e quei brani, avulsi dal contesto, si prestavano a corroborare i segreti intendimenti di certi ricercatori. Ma era altrettanto agevole sorvolare o fraintendere quei passi del Malaterra e di altre fonti, narrative e diplomatiche, dalle quali — valga ad esempio — risultava che il gran conte Ruggero, emulo anche in questo del fratello Roberto il Guiscardo, intendeva « assoggettare tutti al suo dominio »¹ e che « spettava esclusivamente a lui il diritto di fare quel che meglio gli piaceva »², o ritenere come inesistente la celebre costituzione *Scire volumus* di Ruggero II.

Non potevano dirsi antiquate le considerazioni suesposte. Esse erano state fatte, o meglio rielaborate, nel 1740 da un giuriconsulto, il troinese Carlo de Napoli, in una sua ponderosa allegazione a sostegno del principe di Sortino, contro cui aveva mosso causa l'università omonima, che ambiva demanializzarsi, avvalendosi d'una recente prammatica che autorizzava il riscatto dei comuni, passati a nuova infeudazione per effetto di vendita, mercè il pagamento della somma con cui erano stati venduti³. E poiché nessuno confutò le argomentazioni del de Napoli, egli ottenne pieno successo: non soltanto il Tribunale del Real Patrimonio emise una sentenza favorevole al suo cliente, ma i baroni siciliani gli crearono una fama e gli procurarono onori, senza dubbio superiori ai suoi meriti e alle sue aspettative. Identificandosi — come vedremo — con

¹ Cfr., per es., G. MALATERRAE, *De rebus gestis Rogerii comitis Siciliae*, ed. Pontieri (in *Memorie*, *RR. II. SS.* t. VI), L. I. c. 10 ecc.

² R. PIRRI, *Sicilia Sacra*... editio tertia emendata... studio A. Mongitore... cum additionibus M. Amico (Panormi, MDCCCLXXXIII), vol. I, p. 696.

³ C. DE NAPOLI, *Concordia tra i diritti demaniali e baronali, trattata in difesa del signor D. Pietro Gaetano Bologna, Strozzi e Ventimiglia, principe del Cassaro, marchese di Sortino, ecc., nella causa della pretesa riduzione a demanio della terra di Sortino*. (Palermo, MDCCCLIV, in folio), v. specialmente il cap. III. Sul Di Napoli, cfr. D. SCINA, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo* (Palermo, 1859), p. 172.

la « Nazione siciliana », i baroni, che avevano considerato la causa e la vittoria del principe di Sortino come causa e vittoria propria, eressero nel Palazzo senatorio di Palermo un busto marmoreo al de Napoli, che s'era reso benemerito dalla « Nazione », difendendone strenuamente i diritti da chi aveva osato attentarli⁴. Tutto questo bastò perché la ricordata prammatica a favore dei comuni fosse revocata⁵, e che teoriche, tanto apertamente favorevoli al baronaggio quanto intese a travisare il comune diritto feudale, continuassero ad avere in Sicilia, nello stesso secolo dell'antifeudalismo, pieno sopravvento.

3. In realtà, il responso del Tribunale del Real Patrimonio era stato coerente con alcuni principi giuridici, che avevano una remota tradizione nella legislazione e nella procedura giudiziaria in vigore nell'Isola. Germogliati in tempi, in cui lo Stato mancava della forza necessaria per tutelare il decoro, l'ordine e l'autorità sua, essi avevano trovato terreno propizio ed un fecondo sviluppo sia nel campo del diritto patrimoniale che in quello del diritto pubblico. Nessuna dottrina filosofica o politica li aveva corroborati, ma certamente quand'essi vennero raccolti dalla giurisprudenza e messi in pratica nei tribunali, mostravano di non essere ignoti alla consuetudine quotidiana. A vagliarli, a correggerli o a sradicarli mancò chi lo facesse, poiché l'antica coscienza giuridica, rivolta a fini più alti, s'era annebbiata, e il suo posto era stato preso da una certa maniera di fare, agevolmente adattabile a tutti i casi contingenti: la cosiddetta pratica forense. Mercè il valido aiuto di essa, l'abuso era riuscito a trasformarsi in uso, e questo in legge, seguendo un processo che il lontano studioso non sempre riesce a ricostruire nelle sue varie fasi. Ma, in generale, s'era cominciato con intorbidare le leggi, fuorviandole nell'applicazione e forzandole a convalidare abusi non consentiti dallo spirito di

⁴ A titolo di curiosità si ricorda come il Di Napoli, inorgogliuto dei successi conseguiti e della gloria attribuitagli, si fece incidere sul frontespizio d'una sua villa la seguente epigrafe: « De patria deque tota Sicilia Carolus De Napoli Patritius benemerentissimus », ORLANDO, *op. cit.*, pp. 38-39, n. 23; PALMIERI, *op. cit.*, p. 6.

⁵ BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, p. 90.

esse; quindi questi abusi avevano scalzato le leggi che li negavano e, assuntane l'intrinseca autorità, s'erano imposti con una forza di conservazione davvero sorprendente.

Tutto ciò, che in fondo non era altro che una lenta e continua stratificazione legislativa d'influsso nettamente feudale, corrispose alle esigenze d'un particolare momento storico. L'antico diritto normanno-svevo, ispirato a un regime accentrato, era divenuto inadeguato per una società, sulla quale, ridotta a un'ombra l'autorità regia, avevano preso il sopravvento i baroni. Fu loro interesse, allorché si venne dileguando il caos che aveva sconvolto l'Isola per tutto il Trecento e allorché questa, sibrata ed esausta si trovò aggiogata ad una potente Monarchia straniera, consacrare nel diritto il loro predominio: e vi riuscirono, sia alterando la natura giuridica del possesso feudale, sia arrogandosi prerogative straordinarie nell'orbita dei propri feudi, sia allargando arbitrariamente i limiti della loro compartecipazione alla suprema direzione dello Stato. Ora non può negarsi come obiettivo della legislazione, che doveva conformarsi a particolari contingenze della storia della Sicilia, fosse stato quello di conservare in essa il centro di gravità del governo e di riporlo nelle mani dei baroni, l'unico ordine sociale effettivamente potente; ma, messa in raffronto con l'antica, questa legislazione ledeva profondamente i diritti della Corona.

I sovrani spagnoli, anche quelli che, come Filippo II, non tolleravano le smisurate autonomie locali, non intesero o non dettero molto peso a codesto sapore spiccatamente antiregalista della legislazione siciliana. Vivendo lontani dall'Isola e sentendosi ad essa spiritualmente estranei, in tutte le circostanze mostrarono, da quel che sappiamo, minore predilezione per il bene della Sicilia che non per le somme che potevano copiosamente estrarne. D'altro lato, non s'ingannarono nel considerare quelle leggi incapaci a determinare un movimento separatista e i baroni inadatti a capoggiarlo. Ritenevano, è vero, i baroni realmente potenti nell'Isola; ma sapevano anche che, tolti dal loro genere di vita, fatto di gretto egoismo e di vuota boria locale, non erano buoni a nulla. E allora perché disgustarsi, con lo strappare da quella leggi le strane sovra-

strutture del Quattro e del Cinquecento, mandare al rogo tutte le elucubrazioni, tanto sottili quanto snervate, che vi avevano fatto i forensi, e restituire alla legislazione siciliana il colore dei tempi anteriori al predominio feudale? Tutto questo i sovrani spagnoli non credero opportuno di fare, anzi con la continua inconsapevole approvazione delle cosiddette *Grazie* che venivano loro sottoposte, irrobustirono, non volendo, le tendenze squisitamente feudali della giurisprudenza di Sicilia.

Ora, nel secolo XVIII, questa giurisprudenza non aveva perduto nulla dei suoi caratteri, nella teoria assai più che nella pratica. Si notava piuttosto un fatto: mentre allora il pensiero giuridico, sotto l'influsso dall'Illuminismo, si rivolgeva a smantellare dottrine ed istituti medievali, in Sicilia esso si chiuse in una dispettosa intransigenza e ripudiò ogni influsso straniero. Abbiamo visto il De Napoli, richiamandosi alle tradizionali teoriche della giurisprudenza locale, battere in breccia le insolite pretese degli abitanti della terra di Sortino, che si presentavano pervase da un certo alito democratico; non molto tempo prima il Mongitore¹ e poco dopo il Testa² riconsacrarono quelle tradizioni in opere non prive d'un certo pregio intrinseco.

Soprattutto nel campo del diritto pubblico esse conservavano immediato il loro colore, che non poteva non apparire anacronistico a chi le guardava con la mente aperta ai larghi orizzonti dischiusi dal movimento spirituale del secolo. Tanto più anacronistico, quanto più quelle tradizioni si appoggiavano sull'autorità di vecchi giureconsulti, che, presentandole come altrettante verità dommatiche, le avevano imposte alle menti di giudici e di avvocati al segno che le leggi e le chiose che vi avevano fatto quei medesimi giureconsulti valevano la stessa cosa. E poiché, per intendere il valore di queste leggi, siamo direttamente risaliti alle loro scaturigini, non sarà ora inutile richiamare di volo le dottrine di qualcuno di questi padri della giurisprudenza siciliana, come ad esempio, del Mongitore, del Testa e del mentovato Pietro de Gregorio, la cui «sa-

¹ A. MONGITORE, *Bibliotheca sicula*, ad voc. *P. De Gregorio*.

² *Capitula Regni Siciliae* cit., comm. del Testa al cap. «*Volentes*».

pienza», immortalata con un busto marmoreo nella capitale del Regno, era fatta segno, nel secolo XVIII, all'ossequio riverente nella scuola, nel fóro, nella pubblica amministrazione.

Quale valore il De Gregorio assegna alla personalità giuridica del feudatario? Può questi considerarsi, in tutta l'accezione della parola, un vassallo del suo sovrano, il quale teoricamente sta al vertice di tutte le gerarchie dello Stato ed è il coronamento necessario dell'organismo politico dell'Isola? Riposa nel principe, per diritto di sovranità, quella pienezza di giurisdizione, che si estende su tutto il territorio dello Stato e che, sotto certi rispetti, non può subire restrizioni da nessun vincolo feudale? A giudizio del De Gregorio, sembra di no. Riferendosi ai capitoli *Volentes* e *Si aliquem* e richiamando le sue teorie circa le origini e le primissime manifestazioni del feudalesimo in Sicilia, egli pensa che — e preferiamo riportarne il pensiero nella sua veste originaria —: «.... ratione obedientiae.... vassalli Baronis magis tenentur obedire Baroni, quam Regi». La ragione sta nel fatto, che «vassalli Comitum vel Baronum sunt magis specialiter adstricti Comitibus et Baronibus quam Regi propter juramentum assecurationis quod eisdem Comitibus et Baronibus specialiter praestiterunt...., Regi vero generaliter tantum jure vassallagii reperiuntur adstricti, unde generali obligatione Regi per specialem obligationem Comitum et Baronum derogatur:.... et propterea habent Comites et Barones fortes subditos suos». Da ciò proviene che tutti coloro che son soggetti a potestà feudale, non hanno altro sovrano che il proprio barone tanto vero che, «si vassalli Baroni subtraherent et vellent facere se Regales seu Demaniales, et Regi immediate subjectos, possent eo casu Baro violenter eos cogere et contra eos arma movere et aliorum subditorum auxilium implorare, ut reduncant eos ad eius oboedientiam et subjectionem¹».

Ma non basta quel ch'è stato riportato per completare il quadro, anche se, per renderlo più vivace di tinte, vi aggiun-

¹ P. DE GREGORIO, *De concessione feudi tractatus* cit., p. 228, questio IV, num. 2.

gessimo qualcuna delle considerazioni di Francesco Milanese, un alto magistrato che fu contemporaneo del De Gregorio e possedette una conoscenza del fóro molto più vasta¹. Perché, s'è vero — come abbiamo sentito asserire di sopra dal De Gregorio — che il feudatario dev'essere riguardato come un piccolo sovrano nell'ambito del suo feudo per il fatto che la sua autorità sopra i vassalli è diretta e immediata, e quindi piena e assoluta, può dirsi tale quella del sovrano, che, pur cingendo la corona di Sicilia, ha altrove, per forza di circostanze, la sua abituale dimora? Non sembra. Difatti, «sicut Proconsul existens extra Provinciam sibi consignatam non habet in provinciales aliquam jurisdictionem contentiosam, sed vulturiam tantum, ita Rex Siciliae, existens extra Regnum in Siculos existentes intra Regnum non habet jurisdictionem contentiosam in actu, sed in habitu tantum...²». In altre parole, nelle funzioni giudiziarie il potere regio incontrava limitazioni, che, almeno nella maniera con cui erano intese nel secolo XVIII, non trovavano conferma nei Capitoli del Regno.

Ed è curioso vedere come a questo si fosse arrivati: il caso che ricordiamo, può essere preso come simbolo d'una serie di casi più o meno analoghi. Alfonso d'Aragona aveva concesso, con apposito Capitolo, ai baroni che le cause feudali non potessero estraregnarsi dalla Sicilia³. Ciò riuscì, in un primo momento, gradito ai richiedenti; ma non più qualche tempo dopo. Allora, come adattare il Capitolo ai mutati desideri? La via fu presto trovata, poiché esso cominciò ad essere interpretato nel senso che il Re non poteva di sua iniziativa far estraregnare le cause, a meno che le parti, alle quali le dilazioni non tornavano mai non accette, non glielo avessero richiesto di comune accordo⁴.

¹ F. MILANESE, *Aurae decisiones Magnae Regiae Curiae* (Venetiis, 1596 e 1602), ad ea. v. l. I, decis. 2, n. 4.

² P. DE GREGORIO, *Tractatus de vita et militia, de dote, de paraggio, de judiciis causarum feudalium* ecc., cum editionibus G. Mastrilli (Panormi, MDXCVI), questio XXXIX, nn. 2 e 3.

³ *Capitula Regni Siciliae* cit., Cap. LXIII Regis Alphonsi.

⁴ S. SIMONETTI, *Nuova rappresentanza per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia, in risposta alla Consulta fatto dalla Real Camera di S. Chiara su tale assunto* [1787], in PEGGIA, op. cit., vol. IV, pp. 365 sgg.

Insomma tale procedura, escogitata attraverso l'arbitraria interpretazione d'una concessione regia ed elaborata, a suo modo, dal De Gregorio, era applicata come una norma inderogabile della giurisprudenza siciliana: onde di fronte ad essa doveva arrestarsi la potestà del Re di Sicilia.

Più oltre va, nel Settecento, il De Napoli, quando contesta al Sovrano la prerogativa di modificare o di abrogare le leggi senza il parere del Parlamento, nel quale, richiamando il pensiero di pubblicisti anteriori (De Gregorio, Muta, Mastrilli, Maurolico, Longo, ecc.), egli vede la legittima rappresentanza del popolo siciliano: « Una legge — egli dice — formata nei pubblici Comizi, non può da altri violarsi, se non da coloro che la formarono, e non mai dal solo Principe, poiché se conobbe non averla potuta egli solo proclamare, uopo è che soffra l'altrui concorso nel riformarla, e molto più nel rivocarla¹ ».

Ora, innestando questi principi, con libertà pari all'ardore per gl'interessi che volevano difendersi, all'antica Costituzione del Regno e facendo di essi il palladio di tutto l'ordinamento politico vigente², è superfluo rilevare l'impossibilità in cui il potere regio veniva a trovarsi, ove avesse voluto ricondurre alla loro bontà originaria istituti e leggi corrotte per l'età e per l'uso non buono, eliminare deplorabili abusi e tutto ciò che non si adattava più allo spirito dei tempi.

Non pertanto, concepito il Parlamento quale legittimo rappresentante del popolo siciliano, tenuto presente com'esso fosse composto nella quasi totalità di baroni, ne conseguiva che questi, già altrettanti « regoli³ » nei loro feudi, divenivano — per usare le espressioni del Mongitore⁴ e del De Napoli⁵ — « soci del Sovrano » nel governo dello Stato. In conseguenza, compartecipi o *concordi*, come si diceva, nel reggimento della Sicilia principe e baronaggio, noi avremmo una specie di diarchia o di monarchia mista, conforme a quella che il Montesquieu

vagheggiava come il più perfetto modello di governo per i popoli. Ma vedremo che le cose non andavano per questa via, che non era né quella segnata dagli antichi statuti del Regno, né tutelava il prestigio e il decoro del Principe, né soprattutto mirava al bene del popolo. Si trattava piuttosto di tener in piedi un regime che, come nel Medio Evo, assicurava il predominio del baronaggio. E a tale scopo, esso faceva mostra, dopo tanti secoli, di possedere anche un complesso di dottrine, le quali, più che lo sviluppo dei principi su cui riposavano le istituzioni politiche, erano il prodotto di torbide mentalità di giureconsulti, che tutto avevano da guadagnare dalla perpetuazione d'uno stato di fatto, intessuto di arbitrio e di prepotenza e proclamato intangibile al coperto delle gaurentie costituzionali.

Su due capisaldi, adunque, il baronaggio siciliano fondava la sua preponderanza nella vita pubblica siciliana: autonomia e sovranità sui feudi; partecipazione al governo attraverso gli organi costituzionali. Connessi fra loro questi due principi attraverso uno sviluppo logico, che soltanto nel secolo XVIII raggiunse una forma teoricamente definitiva, essi offriranno, col sopraggiungere d'impreviste vicende, un terreno favorevole al rigoglio delle aspirazioni autonomistiche isolate nel Risorgimento.

¹ DE NAPOLI, *op. cit.*, p. 287.

² CANDINI, *Codex juris publici siculi* (Panormi, 1804-1807), vol. I, p. 100; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. II, p. 8; PALMIERI, *op. cit.*, p. 58.

³ PECCHIA, *op. cit.*, vol. III, p. 3, e vol. IV, p. 114.

⁴ MONGITORE, *Memorie cit.*, cap. XVIII.

⁵ DE NAPOLI, *op. cit.*, p. 278.